



COMUNE DI BASELGA DI PINÉ

Provincia di Trento

SERVIZIO TRIENNALE DI SGOMBERO NEVE PER LE
STAGIONI INVERNALI 2019/2020-2020/2021-
2021/2022

AREA _____ -

CAPITOLATO GENERALE D'ONERI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE GIUNTALE NR. 190 DI DATA 26.09.2019

INDICE

- Art. 1 Oggetto dell'appalto
- Art. 2 Attrezzatura
- Art. 3 Modalità di esecuzione del servizio di sgombero neve
- Art. 4 Recapito
- ART.5 Corrispettivi e ammontare dell'appalto
- ART. 6 Metodi di valutazione
- ART. 7 Modalità di pagamento
- ART. 8 Obblighi generali, oneri, spese a carico dell'impresa
- ART. 9 Responsabilità della ditta
- ART. 10 Prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro
- ART. 11 Importanza dei servizi appaltati
- ART. 12 Subappalto
- ART. 13 Durata dell'appalto
- ART. 14 Penale per mancato espletamento o negligenze del servizio
- ART. 15 Risoluzione del contratto
- ART. 16 Cauzione
- ART. 17 Invariabilità dei prezzi
- ART. 18 Controversie
- ART. 19 Tracciabilità dei flussi finanziari

CAPITOLATO D'ONERI SERVIZIO TRIENNALE SGOMBERO NEVE
STAGIONI 2019/2020-2020/2021-2021/2022

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il presente capitolato ha per oggetto lo sgombero neve su strade, piazze, parcheggi ed altre aree pubbliche o a uso pubblico. Il servizio comprende:

a) lo sgombero della neve dalla sede viabile onde garantirne la completa agibilità compreso lo slargo delle sponde sui bordi in modo da garantire per ogni strada la completa percorrenza della sezione viabile, nonché il raschiamento di eventuali strati di neve "battuta" che sciogliendo e gelando potrebbe creare pericoli alla circolazione in situazioni meteorologiche particolari.

2. L'area di intervento per il servizio di cui al punto a), risulta essere come di seguito individuata:

AREA (saranno inseriti i percorsi delle singole aree di intervento)

ART. 2 - Attrezzatura

Per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente con le modalità di cui all'articolo seguente la ditta DOVRA' mettere a disposizione i mezzi come elencati nella seguente tabella, idoneamente attrezzati per il servizio oggetto dell'appalto.

AREA	NR. MEZZI
AREA	2

L'Amministrazione o suoi incaricati, verificano ad inizio stagione l'idoneità delle attrezzature messe a disposizione dalla Ditta, con facoltà di eseguire ulteriori controlli in qualsiasi momento nel periodo temporale del servizio. Qualora vengano riscontrate inidoneità nelle attrezzature impiegate, queste saranno indicate alla Ditta, che dovrà provvedere alla sostituzione o a rendere idonee le attrezzature entro i termini che saranno indicati e comunque entro 12 ore dandone comunicazione all'Amministrazione. In caso di mancato adempimento nei termini di cui sopra, per il periodo di inadempienza verrà effettuata una riduzione sul compenso orario del 30%.

ART. 3 - Modalità di esecuzione del servizio di sgombero neve

1. Il servizio deve avvenire in qualunque ora del giorno e della notte, in giornata festiva o feriale onde garantire sempre la transitabilità delle strade. Ai fini di un corretto ed efficace servizio i mezzi sgombero neve devono iniziare le operazioni al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) A seguito di ordine impartito dal personale comunale o comunque da persona autorizzata dall'amministrazione. In tal caso le operazioni di sgombero devono **iniziare entro e non oltre 20 (venti) minuti** dalla ricezione della chiamata.

b) a seguito di accertamento diretto da parte della ditta in assenza di specifico ordine non appena la neve, raggiunga un'altezza **di circa 5 centimetri di spessore**. (in tale ipotesi i punti di misurazione verranno definiti ad inizio stagione con la ditta aggiudicataria).

Per l'effettuazione di quanto sopra, la ditta deve provvedere a tenere sempre pronti ed efficienti mezzi soprattutto quando le condizioni atmosferiche facciano presupporre una probabile

precipitazione nevosa. L'apertura della strada deve essere effettuata per la maggiore larghezza consentita da una sola corsa (andata e ritorno). Per evitare la formazione di accumuli (sponde) lungo i cigli stradali, le operazioni di lamatura devono essere eseguite secondo tecniche appropriate e in particolare nei tratti stradali delimitati a monte da murature, le operazioni di lamatura devono iniziare dal piede delle stesse (cunetta) convogliando al centro del piano viabile la massa nevosa che sarà rimossa con la corsa di ritorno. Per eliminare inoltre la formazione di accumuli di neve pressati, all'interno dei tornanti o delle curve a raggio ristretto, la ditta deve operare con la ripetizione delle dovute ed opportune manovre. Oltre che allo sgombero della neve di naturale diretta precipitazione la Ditta dovrà altresì provvedere allo sgombero della neve accumulata dal vento sulla sede viabile.

2. È vietato l'accumulo anche solo provvisorio di neve sulle proprietà private e nei pressi dei luoghi di raccolta rifiuti e nei pressi degli idranti stradali, che devono essere raggiungibili.

ART. 4 - Recapito

La Ditta appaltatrice dovrà fissare un recapito telefonico (ventiquattro ore su ventiquattro) a cui l'Amministrazione Comunale possa rivolgersi per ogni comunicazione; dovrà inoltre fornire un recapito telefonico degli autisti dei mezzi impiegati onde poterli contattare nel corso delle operazioni di sgombero.

Conducenti e mezzi, nel periodo di prestazione dei servizi dovranno essere sempre reperibili sul territorio di Baselga di Pinè o comunque a una distanza tale da permettere un intervento tempestivo.

ART. 5 - Corrispettivi e ammontare dell'appalto

1. I corrispettivi del presente appalto per il periodo di durata del servizio sono suddivisi a corpo e a prestazione oraria:

a) importo forfettario annuo per ogni area di intervento di euro 4.000 (quattromila) a titolo di rimborso degli oneri di disponibilità e reperibilità e per i lavori di manutenzione dei mezzi, montaggio e smontaggio attrezzatura, catene e tempi morti per percorsi fuori area.

b) Sono corrisposti a prestazione oraria, per il tempo di effettivo utilizzo e per ogni singolo mezzo, i corrispettivi dovuti per lo sgombero neve come di seguito stabilito:

- il compenso orario per il servizio di sgombero neve, sarà pari al prezzo previsto per i noli nell'elenco prezzi provinciale con riferimento alla potenza dei singoli mezzi espressa in KW, con un compenso orario massimo riconoscibile pari ad € 61,00;

Il compenso per il nolo si intende per macchine complete dell'attrezzatura (lama) funzionanti ed è comprensivo delle prestazioni del conducente, carburante, lubrificante, e tutto quanto necessario per l'esercizio.

2. L'ammontare annuo dell'appalto sarà calcolato in base alle risultanze delle prestazioni effettive moltiplicate per i prezzi di cui al comma precedente lettera b) oltre agli importi forfettari di cui alla lett. a). Ai soli fini fiscali e di impegno preventivo di spesa viene indicato il costo annuo di euro 15.000,00 per ogni singola area e per l'intera durata del servizio.

3. Agli importi di cui sopra va aggiunta l'IVA con aliquota nella misura ordinaria.

ART. 6 - Metodi di valutazione e contabilizzazione del servizio

Al fine di ottimizzare l'organizzazione delle attività lavorative, l'appaltatore del servizio dovrà autorizzare una società incaricata dal Comune all'installazione su tutti i mezzi addetti alle operazioni di sgombero di un apparato di monitoraggio GPS per il tracciamento dei mezzi d'opera ed il monitoraggio delle operazioni.

In particolare l'appaltatore dovrà:

- autorizzare l'installazione dei dispositivi di monitoraggio sui propri mezzi;
- informare il proprio personale dipendente addetto alle operazioni di sgombero neve circa l'esistenza del controllo satellitare dei mezzi acquisendo dagli stessi apposita liberatoria che dovrà essere consegnata in copia al Comune;
- accettare che il proprio personale dipendente riceva formazione da parte della società incaricata dal Comune circa il funzionamento di tale sistema di monitoraggio;

- segnalare eventuali disagi riscontrati sui localizzatori GPS o lungo i percorsi assegnati che obblighino i mezzi a soste maggiori di 20 minuti.

L'installazione dei sistemi di monitoraggio e la successiva disinstallazione saranno a carico del Comune come pure il pagamento dei canoni per l'utilizzo del sistema di gestione da remoto.

L'appaltatore avrà la facoltà di ottenere a titolo gratuito dal Comune le credenziali di accesso online al sistema di monitoraggio al fine di poter gestire nel modo più efficiente possibile i processi produttivi legati all'attività da svolgere. L'accesso a tale sistema può costituire, a scelta dell'appaltatore, un valido aiuto nell'elaborazione delle note di lavoro necessarie per la contabilizzazione delle lavorazioni svolte.

Le note, relative al servizio prestato, dovranno essere allegate dall'appaltatore alla fattura presentata per la liquidazione del corrispettivo. In caso di discordanza nella contabilizzazione tra le note presentate ed i tracciati risultanti dal sistema di localizzazione GPS faranno fede questi ultimi salvo motivata giustificazione circa tale discordanza.

In caso di mancato rispetto del termine di comunicazione di eventuali disfunzioni, che viene fissato in 24 ore, il servizio non verrà riconosciuto nei termini indicati ma secondo valutazioni discrezionali dell'amministrazione.

In materia di privacy il titolare del trattamento dei dati art. 28 del codice è il Comune di Baselga di Pinè.

Il Titolare del trattamento deve provvedere alle nomine privacy. Quindi andranno nominati "incaricati interni del trattamento", a norma dell'art. 30 del D.lgs n. 196/2003, tutti coloro che in ragione delle mansioni svolte all'interno dell'azienda trattino dati di localizzazione (es. il personale della sala operativa, o quello incaricato di gestire la logistica, o rendicontazione ecc.), mentre saranno designati "responsabili esterni" ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs n.196/2003, i fornitori di servizi di localizzazione del veicolo e di trasmissione della posizione del medesimo (ditta --- (fornitrice del sistema GPS) (-----))

Oltre all'informativa, il Garante ha prescritto l'adozione anche di "avvisi brevi" che segnalino la circostanza della geo - localizzazione del veicolo (vetrofanie).

ART. 7 - Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni, dedotte le eventuali penalità, potrà essere ammesso:

- al 31 dicembre di ogni anno per il servizio effettuato fino a tale data, con il 50% della reperibilità;
- alla scadenza del contratto, di cui all'articolo 13, (30 aprile);

L'indennità di cui all' articolo 5 lett. a), del 50% che sarà pagata sulla fattura a saldo, rimane subordinata alla verifica dei ripristini di eventuali danni che saranno contestati dall'Amministrazione.

2. I mandati di pagamento del servizio formante oggetto del presente contratto saranno intestati alla ditta assuntrice del presente appalto, a ciò venendo autorizzata l'Amministrazione appaltante, la quale pertanto resta esonerata da ogni responsabilità.

ART. 8 - Obblighi generali, oneri, spese a carico dell'impresa

1. Sono a carico della ditta, esonerandosi l'amministrazione da ogni responsabilità civile e penale:

- a. L'osservanza delle disposizioni di legge sull'assunzione della mano d'opera in servizio;
- b. Tenere a disposizione ed in piena efficienza i mezzi e le attrezzature occorrenti per le prestazioni;
- c. Provvedere alla fornitura, montaggio ed allo smontaggio di tutti gli organi ed apparecchiature necessarie per l'attacco e la manovra delle lame e spargisale;
- d. Apportare ai mezzi d'opera quelle modifiche necessarie per il previsto impiego nei lavori di sgombero neve;
- e. Dotare i mezzi di conduttori abilitati al rapido montaggio delle lame e dello spargisale, di carburanti, lubrificanti, zavorre e catene antineve;
- f. Provvedere alla tempestiva sostituzione di personale, mezzi ed attrezzature in caso di indisponibilità (malattie, rotture meccaniche, riparazioni prolungate, ecc.) di quelle normalmente impiegate;
- g. Dotare i mezzi di uno o due fari sulla cabina per poter ridurre al minimo la zona d'ombra davanti allo spartineve e detti fari dovranno essere orientati in modo da evitare l'abbagliamento dei veicoli che si incrociano;

- h. Munire gli automezzi di proiettori a luce gialla intermittente, di fanali di ingombro e di ogni dispositivo per l'osservanza di quanto stabilito in merito dal codice della strada (art. 31) e dal relativo regolamento per l'esecuzione del codice stesso (articoli 166-167);
- i. Verificare periodicamente lo stato d'usura dell'attrezzatura in genere, con particolare riferimento ai taglienti delle lame;
- l. Eseguire ad insindacabile giudizio e su richiesta dell'amministrazione la tempestiva sostituzione dei coltelli lame stesse;
- m. Fornire tutti gli automezzi e macchine operatrici di polizza assicurativa R.C.T. che copra adeguatamente anche i rischi specifici derivanti dai particolari lavori cui sono adibiti;
- n. Assumere e retribuire regolarmente il personale ed assolvere ai contributi assicurativi e previdenziali di legge;
- o. Sottoporre all'approvazione dell'amministrazione comunale ogni sostituzione o variazione dei mezzi che intendesse effettuare nel corso del contratto;
- p. Sostenere tutte le spese di segreteria, di tributi e d'imposte in genere afferenti la stipulazione del contratto;
- q. Provvedere alle idonee omologazioni dell'attrezzatura idonea a svolgere il servizio;
2. Nelle operazioni di sgombero neve la ditta dovrà attenersi a tutti gli ordini che saranno impartiti.

ART. 9 - Responsabilità della ditta

È obbligo della ditta di adottare nei lavori i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. La ditta deve altresì garantire la sicurezza del transito nei tratti di strada interessati dai lavori o nei punti di sosta o di deposito temporaneo di macchinari, materiali e mezzi d'opera di sua proprietà o comunque da lei impiegati. Assume altresì la piena responsabilità sia civile che penale, nel caso di ogni tipo di infortunio o di danneggiamento che dovesse verificarsi, restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. Pertanto essa è tenuta a trasmettere la polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i rischi derivanti dalla specificità dei servizi in questione e dai danni causati a terzi, con massimali minimi di € 500.000,00 per danni a cose, € 1.500.000,00 per danni a persone prodotti durante l'esecuzione del servizio, per un'idonea copertura di eventuali danni o incidenti causati o subiti dagli addetti durante lo svolgimento dei servizi appaltati. Detta polizza dovrà essere consegnata in copia al comune entro 15 giorni dalla stipula del contratto.

ART. 10 - Prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro

1. La Ditta è tenuta ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro ed in particolare al D.Lgs. 81/2008, ottemperando anche a quanto previsto dal N.C.D.S. L'Amministrazione Comunale, verificherà, con le modalità previste dal D.Lgs 81/2008 di cui all'art. 6, comma 8, lett. g, l'idoneità tecnico professionale dell'impresa aggiudicataria o dei lavoratori autonomi in relazione al servizio da affidare in appalto. La Ditta provvederà quindi a:

- portare a conoscenza tutti i propri dipendenti dei rischi, di qualsiasi natura derivanti, dall'espletamento del servizio;
- fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme di prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro;
- disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed usino gli indumenti ed i dispositivi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare; · curare che tutte le attrezzature e mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;

2. La Ditta sarà tenuta, inoltre, a provvedere alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro ed alle assicurazioni sociali secondo le vigenti norme.

3. La Ditta si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori occupati, condizioni normative ed attributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi vigenti alla data dell'esecuzione dei lavori stessi e nella località in cui si svolgono, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni che per la categoria venissero stabilite.

Art. 11 - Importanza dei servizi appaltati

Tutti i servizi appaltati devono ritenersi servizi pubblici e quindi per nessuna ragione essi potranno essere sospesi o abbandonati salvo casi di forza maggiore. Qualora per motivi di forza maggiore, debitamente documentati, la ditta non possa temporaneamente offrire il servizio, la stessa dovrà comunque garantirlo con l'apporto di altri mezzi e/o altro personale reperito a propria cura e spese. Non sono considerate cause di forza maggiore le avverse condizioni atmosferiche (neviccate eccezionali, per quantità e durata, le condizioni della neve, gelata, fradicia ecc.).

Art. 12 - Subappalto

E' ammesso il ricorso al subappalto, se dichiarato in sede di offerta e preventivamente autorizzato per iscritto dall'Amministrazione Comunale, e comunque nel rispetto della vigente normativa. La Ditta deve garantire che le eventuali imprese subappaltatrici si avvalgano di personale, mezzi ed attrezzature aventi le caratteristiche tecniche previste dal presente capitolato. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione del servizio oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da danni di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei lavori subappaltati.

ART. 13 - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto sarà di TRE (3) stagioni invernali con effetto dal 30 ottobre di ogni anno (2019-2020-2021) e fino al 30 aprile di ogni anno (2020-2021-2022).

ART. 14 - Penale per mancato espletamento o negligenze del servizio

Le ripetute violazioni degli ordini e delle istruzioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale comportano la risoluzione del contratto, con una penale a carico della Ditta Appaltatrice, nell'importo pari alla misura dell'indennità di reperibilità spettante.

ART. 15 - Risoluzione del contratto

1. L'Amministrazione può recedere dal contratto:

- in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
- per motivi di pubblico interesse;
- per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica, come precedentemente indicato (subappalto e cessione del contratto);
- in caso di fallimento del contraente;
- in caso di fallimento dell'impresa mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora l'Amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti.
- in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- in caso di morte dell'imprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia motivo determinante di garanzia;
- in caso di morte di qualcuno dei soci e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- in caso di morte di qualcuno dei soci accomandatari e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- in caso di morte del titolare dell'impresa mandataria del raggruppamento, ove costituita in impresa individuale, qualora l'Amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel

gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti.

2. L'Amministrazione può dichiarare risolto il contratto:

- in caso di frode, dolo, colpa grave e grave negligenza;
- nei casi indicati all'art. 14 (mancato espletamento del servizio);
- nei casi di subappalto non autorizzati;
- nel caso in cui l'impresa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

3. L'appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto:

- in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell'art.1672 del codice civile;

4. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data indicata nel provvedimento che la dispone, e comunque non si estende alle prestazioni già eseguite.

5. Il recesso deve essere comunicato all'appaltatore almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisi o determinati da forza maggiore.

6. Il contratto è risolto di diritto, senza necessità di pronuncia giudiziale, quando l'appaltatore sia sottoposto a procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento. In caso di trasformazione la stessa dovrà essere tempestivamente autorizzata.

Art. 16 - Cauzione

L'Amministrazione esonera l'appaltatore dall'obbligo di costituire la cauzione definitiva trattandosi di un servizio che per carattere ed entità non giustifica tale garanzia. Rimane comunque la responsabilità piena e assoluta dell'appaltatore per eventuali danni a terzi.

Art. 17 - Invariabilità dei prezzi

I prezzi sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Art. 18 - Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e l'appaltatore sono devolute al Tribunale di giustizia ordinaria.

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La ditta affidataria si assume l'obbligo di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine l'impresa si obbliga a comunicare al Comune di Baselga di Pinè, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La ditta affidataria si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi. Le ditte affidatarie si impegnano inoltre ad inserire il codice CIG nelle fatture relative al servizio affidatogli.

La ditta